

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del Regolamento della Commissione del 22 giugno 2005 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 24 giugno 2005 all'8 settembre 2005.

| Codice del prodotto ⁽¹⁾ | Destinazione ⁽²⁾ | Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto) | Quantitativi previsti (in t) |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 0802 12 90 9000 | A00 | 45 | 1 426 |
| 0802 21 00 9000 | A00 | 53 | 569 |
| 0802 22 00 9000 | A00 | 103 | 3 929 |
| 0802 31 00 9000 | A00 | 66 | 588 |

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).